

LEGGE STATUTARIA

11 NOVEMBRE 2004, N. 1

“NUOVO STATUTO DELLA REGIONE LAZIO”¹

¹ Legge statutaria pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio dell'11 novembre 2004, s.o. n. 1 al BUR 10 novembre 2004, n. 31.

SEZIONE II

I CONSIGLIERI REGIONALI

Art. 28

(I consiglieri)

1. I consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione e restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

2. Il Consiglio provvede alla convalida dell'elezione entro sessanta giorni dall'insediamento, a norma del regolamento dei lavori, su proposta dell'Ufficio di presidenza, che a tal fine assume la denominazione di Giunta delle elezioni.

3. La decadenza dei consiglieri è dichiarata dal Consiglio, a norma del regolamento dei lavori, e ha efficacia dal momento nel quale il Consiglio la dichiara.

4. Le indennità di funzione, i rimborsi e le forme di previdenza spettanti ai consiglieri sono determinati con legge regionale.

Art. 29

(Divieto di mandato imperativo e insindacabilità)

1. I consiglieri regionali rappresentano la Regione ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.